

LAVORI DELLE COMMISSIONI

DIFESA (4^a)

VENERDÌ 29 NOVEMBRE 1957. — *Presidenza del Presidente CERICA.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

In sede deliberante, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2231).

La Commissione, su invito del Sottosegretario Bosco, riesamina l'articolo 16, già approvato nella precedente seduta, alla luce di nuovi elementi successivamente emersi, e approva per il Quadro II - *Ruolo dell'Arma dei carabinieri* il seguente nuovo testo:

« Alla colonna 5, in corrispondenza del grado di colonnello, la cifra « 2 » è sostituita come segue: « 2 o 3 »; è aggiunta l'indicazione della nota (q) da riportare in calce alla tabella con il seguente testo: « Ciclo di tre anni: due promozioni nel primo e nel secondo anno, tre promozioni nel terzo anno ».

Alla stessa colonna 5, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, la cifra « 6 » è sostituita come segue: « 6 o 7 »; è aggiunta l'indicazione della nota (r) da riportare in calce alla tabella con il seguente testo: « Ciclo di tre anni, con inizio dall'anno 1960: 7 promozioni nel primo anno, 6 promozioni nel secondo e nel terzo anno ». « Negli anni 1958 e 1959 le promozioni sono 8 ».

Si passa, quindi, alla discussione dell'articolo 17, che viene approvato nel testo governativo, salvo che alla Tabella n. 2 viene inserita la seguente modificazione: « La metà del periodo trascorso, quale Sottocapo di S.M. o Capo servizio di Forze navali è considerato, fino ad un massimo di 6 mesi, come imbarco in comando ».

Nell'articolo 18 viene aggiunta la seguente ulteriore modifica alla Tabella n. 3: « Quadro XI - *Ruolo ufficiali medici*. Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, il testo è sostituito dal seguente: « 2 anni in un istituto medico-legale o quale capo di ufficio sanitario in zona aerea territoriale o di aeronautica o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore ».

Alla stessa colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, il testo è sostituito dal seguente: « 2 anni in servizio sanitario di aeroporto ».

Gli articoli dal 19 al 25 sono approvati senza modifiche; su proposta del senatore Messe viene approvato, in fine, un nuovo articolo, che assume temporaneamente la numerazione di 10-ter, così formulato: « Alla fine dell'articolo 101 sono aggiunte le seguenti parole: " ovvero, ai sensi dell'articolo 54, debba rinnovarsi il giudizio di avanzamento in seguito ad annullamento di precedente giudizio di non idoneità " ».

Dopo dichiarazioni di voto dei senatori Messe, Prestisimone, Cornaggia Medici, Palermo, del relatore Cadorna e del Sottosegretario di Stato, il disegno di legge viene approvato nel suo complesso.

La Commissione, quindi, nomina i seguenti relatori:

il senatore Angelilli sul disegno di legge: « Estensione dell'indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, ai sottufficiali che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno fra il 1° gennaio e il 25 agosto 1954 e siano cessati dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio » (2240);

il senatore Rogadeo sul disegno di legge: « Modifica dei termini di liquidazione della indennità supplementare da parte delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (2241).

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE RECANTI PROVVEDIMENTI PER LA CITTA DI ROMA

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 1957. — *Presidenza del Presidente MORO.*

Intervengono l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica Mott ed il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio Sullo.

In sede referente, la Commissione prosegue l'esame dei disegni di legge: « Provvedimenti speciali per la città di Roma » (1296), d'iniziativa dei senatori Donini ed altri, e: « Norme sull'ordinamento amministrativo e finanziario della capitale » (1760).

Essendo terminato, nella seduta precedente, l'esame generale degli articoli concernenti l'ordinamento finanziario del comune di Roma, si passa all'esame dell'articolo 51 del testo del relatore, concernente il contributo permanente dello Stato e corrispondente all'articolo 42 dei disegni di legge 1296 e 1760. Tale articolo, dopo interventi del Presidente, relatore, e del senatore Donini, è approvato nel seguente testo: « È autorizzata, a decorrere dall'anno solare 1957, la concessione, a favore del Comune di Roma, di un contributo annuo di lire 5 miliardi a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede capitale della Repubblica.

« Il contributo, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, è suscettibile di revisione decennale ».

Un emendamento del senatore Donini, tendente ad aggiungere una norma che autorizzi, con la stessa decorrenza, la concessione di un contributo annuo di 500 milioni a favore della provincia di Roma, non è approvato dalla Commissione.

Successivamente, dopo ampia discussione alla quale prendono parte, oltre il Presidente, relatore, i senatori Corbellini, Crollalanza, Cadorna, Donini e Minio, è approvato l'articolo 52, concernente il trasferimento al comune di Roma dei beni patrimoniali dello Stato, nel seguente testo: « Sono trasferiti gratuitamente al comune di Roma i beni immobili di pertinenza del Demanio patrimoniale dello Stato di cui alla tabella allegata alla presente legge.

« Il Ministro delle finanze è autorizzato a porre in essere gli atti traslativi e ad approvarli con proprio decreto.

« Il Ministro per le finanze è altresì autorizzato a trasferire gratuitamente al comune di Roma, entro il termine di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, altri immobili di pertinenza del Demanio patrimoniale dello Stato.

« Gli atti traslativi relativi ai beni di cui al comma precedente saranno adottati dal Ministro delle finanze con proprio decreto sentita una apposita Commissione parlamentare composta da sei senatori e da sei deputati.

« Il valore complessivo degli immobili di cui al presente articolo non potrà superare l'importo massimo di quarantacinque miliardi di lire, in base alle stime dell'Ufficio tecnico erariale, al momento del trasferimento e per la parte di detti beni economicamente utilizzabile dal comune di Roma ai fini del risanamento del suo bilancio ». Gli immobili elencati nella tabella di cui al primo comma dell'articolo sono i seguenti: Caserma Principe di Piemonte; ex Forte Ardeatino; ex Forte Trionfale; porzione demaniale del compendio Villa Savoia, denominata anche Villa Ada; tenuta di Monte Antenne; ex arenile ad Ostia: zona tra l'ex porto ed il canale dello stagno e zona tra il canale dello stagno e Castel Fusano.

Successivamente la Commissione, dopo interventi del Presidente, relatore, e dei senatori Crollalanza, Minio, Donini e De Luca Angelo, approva l'articolo 53 del testo del relatore, corrispondente all'articolo 48 del testo governativo ed all'articolo 43 del disegno di legge Donini ed altri. Il testo approvato riporta al testo governativo alcuni emendamenti proposti dal relatore, intesi a rendere più efficace la garanzia dello Stato ai mutui contratti dal Comune, ad accelerare la procedura per la concessione dei contributi per le opere contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e ad agevolare una adeguata ripartizione dei mutui fra gli Istituti finanziatori.

Sono approvati quindi gli articoli 54 e 55 del testo del relatore, che concernono, rispettivamente, la copertura finanziaria della spesa di cui all'articolo 51, e il divieto di assunzioni di personale fuori organico.

Indi la Commissione approva la proposta del relatore relativa alla soppressione dell'articolo 43 del testo governativo, tendente a dichiarare il comune di Roma stazione di soggiorno e turismo, autorizzandolo ad applicare, nei limiti del territorio comunale, l'imposta di soggiorno in misure giornaliere determinate.

Si passa poi all'esame dell'articolo 56 del relatore, riguardante l'istituzione di una addizionale all'imposta di registro sugli atti di vendita dei terreni e delle aree fabbricabili compresi nel territorio del comune di Roma. Dopo interventi dei senatori Crollalanza, Romano Domenico, Donini e Minio, il Presidente, relatore, osserva che i provvedimenti in materia tributaria possono essere annoverati fra quelli su materie speciali proposti nei disegni di legge all'esame. Con riguardo a tali materie, informa quindi che il senatore Salari ed altri componenti della Commissione hanno presentato un ordine del giorno inteso a proporre al Senato che, data la ristrettezza del tempo e la complessità della materia in esame, per evitare gravi danni che deriverebbero alla città di Roma dalla mancata approvazione della legge, si proceda alla sollecita approvazione separata dell'ordinamento finanziario e amministrativo della capitale, passando poi, con la maggior sollecitudine possibile, all'esame, in disegno di legge a parte, dei provvedimenti speciali.

Dopo interventi dei senatori Crollalanza, Donini, Menghi, Minio e Angelilli, la Commissione decide di continuare i propri lavori secondo l'ordine stabilito nella precedente seduta, e cioè decide che, qualora non sia possibile raggiungere l'accordo per la formulazione di un testo della Commissione sulle parti speciali della legge in esame, la Commissione stessa si limiti ad una discussione generale sulle parti stesse, per dar modo al relatore di riferire in Aula sull'orientamento emerso dal dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla prossima seduta.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1^a Commissione permanente.

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

Mercoledì 4 dicembre 1957, ore 10.

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali e rimborso di spese agli amministratori provinciali (100-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. Concessione a taluni Comuni di un contributo statale per il pagamento delle spese di spedalità conseguenti ad eventi bellici (2129).

3. Assunzione a carico del bilancio dello Stato della spesa relativa al trasporto oceanico di merci assistenziali donate da Organizzazioni assistenziali volontarie statunitensi ed inviate in Italia ad altri Enti per la distribuzione (2145).

4. Deputati DE MEO e PETRILLI. — Costituzione del comune autonomo di Carapelle, in provincia di Foggia (2060) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Toponomastica stradale e monumenti a persone benemerite (2021).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

STURZO. — Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, « Norme per la elezione del Senato della Repubblica » (125).

II. Esame della petizione n. 52.

2ª Commissione permanente

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

Mercoledì 4 dicembre 1957, ore 10.

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

Qualifica di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria ai funzionari ed agli agenti delegati dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio ad esercitare il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (1450).

In sede referente

Esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore ASARO, per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341 del Codice penale) (*Doc. CXXXV*);

contro i signori RAUTI Giuseppe e OCCHINI Lodovico Oddo, per il reato di vilipendio alle Assemblee legislative a mezzo della stampa (articoli 290 e 57 del Codice penale) (*Doc. CXL*).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. Delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di circolazione stradale (2227) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati ROSELLI ed altri. — Ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali (2221) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Disciplina delle pubbliche autolinee (2195).

4. Istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali (2235).

5ª Commissione permanente

(Finanze e Tesoro)

Mercoledì 4 dicembre 1957, ore 9,30.

Giovedì 5 dicembre 1957, ore 9,30.

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati COLITTO, CAPPUGI ed altri, SCALIA, DAL CANTON Maria Pia ed altri e BERLINGUER ed altri. — Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (2210) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati DE LEO e COTTONE. — Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione (2204) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Aumento a 73 miliardi del limite di spesa di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 245, concernente, fra l'altro, l'autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese straordinarie (2149).

4. Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili (2199).

5. Modifiche ad alcune leggi sulla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare (1975).

6. Modifica della composizione del Comitato di cui all'articolo 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, e autorizzazione della spesa di 400 milioni di lire per il finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività (2163).

7. Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956 e successivi emendamenti, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare (2170) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio (2218) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9. Rimborso di somme anticipate ad Enti civili della Dalmazia da parte delle Casse militari negli esercizi finanziari 1941-42 e 1942-43 (2187).

10. Applicazione della imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano (2200).

11. Determinazione dei contributi statali alle spese dei comuni di Ascoli Piceno, Bolzano e Cagliari per il servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari (2203).

12. Soppressione della Commissione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428 (2205) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

13. Agevolazioni sul prezzo del sale per l'industria casearia (2206).

14. Approvazione dell'atto stipulato presso l'Intendenza di finanza di Verona in data 19 novembre 1956, n. 4783 di repertorio, contenente l'impegno da parte dello Stato a cedere al comune di Verona e alla ditta Industrie meccaniche alimentari (I.M.A.) con sede pure a Verona, vari immobili patrimoniali disponibili siti in detta città contro impegno da parte degli Enti cessionari a costruire alcuni fabbricati su terreni demaniali ed a corrispondere il conguaglio dei valori (2207) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

15. Vendita a trattativa privata a favore della Società per azioni Refrattari Verzocchi, del complesso immobiliare appartenente al patrimonio dello Stato, costituito da un'area di metri quadrati 24.627,91 e dai manufatti che vi insistono, sita sul litorale orientale del comune di La Spezia, località Fossa Mastra (2184) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

16. Finanziamenti ai profughi giuliani e dalmati per il reimpianto e il perfezionamento delle attività lavorative già esercitate nei territori abbandonati (1546).

17. TRABUCCHI. — Mantenimento del trattamento previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, al personale che già ne gode e viene trasferito alle dipendenze di altre Amministrazioni (2197).

18. TOMÈ ed altri. — Soppressione della imposta comunale di consumo sulle acqueviti, sui liquori e sull'alcoole ed istituzione di una addizionale all'imposta erariale di fabbricazione dell'alcoole etilico non denaturato. Modifica al regime dell'imposta di consumo per i prodotti di cui alla nota 2 dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703 (2090).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Permuta con la provincia di Aracoeli dei Frati minori, dell'ex Caserma Paradiso di Viterbo con il fabbricato di proprietà di detto Ente sito nella stessa città, in piazza della Morte, nn. 13, 14 e 15 (1418) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Modificazioni all'articolo 18 della legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie (1840) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. — Provvedimenti speciali per la città di Palermo (705).

2. AMADEO ed altri. — Modifica all'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, che reca norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria (1703).

3. Rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1941-42 al 1947-48 (53).

4. Diniego di ratifica dei decreti legislativi 22 settembre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575, e nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (1801) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame dei disegni di legge:

1. BERTONE. — Modifiche agli articoli 34 e 35 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato (1742).

2. Modifiche alle norme sulla imposta generale sull'entrata (1116).

3. Conti consuntivi del Fondo speciale delle corporazioni per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1942-43 (433) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1948-49 (591).

6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti)

Mercoledì 4 dicembre 1957, ore 10.

Votazione per la nomina di un Vice Presidente.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvedimenti per l'educazione fisica (2120) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. ROFFI. — Abolizione dei ruoli transitori ordinari e creazione di cattedre ordinarie

per l'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole secondarie (813).

2. CIASCA. — Istituzione di una Scuola speciale per archivisti e bibliotecari presso l'Università degli studi di Roma (1604).

3. VALENZI ed altri. — Riorganizzazione dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma » (1970).

4. Direzione, vigilanza e coordinamento delle attività riguardanti la Scuola popolare (2122).

5. Ammissibilità ai concorsi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, del personale delle Segreterie universitarie avente titolo al collocamento nei ruoli speciali transitori e per il quale non siano stati ancora emanati i relativi provvedimenti (2168).

6. CERMIGNANI ed altri. — Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia di arte drammatica (2017).

7. CERMIGNANI ed altri. — Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante, delle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia di arte drammatica (2054).

8. TIRABASSI. — Interpretazione autentica dell'articolo 28-bis del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, concernente l'inquadramento in ruolo di assistenti universitari (1969).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. BANFI. — Parità delle scuole non statali (564).

2. LAMBERTI. — Ordinamento della scuola non statale (1089).

3. Disciplina delle istituzioni scolastiche in lingua slovena nelle zone del territorio di Trieste e della provincia di Gorizia (2006).

7ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni e Marina mercantile)

Mercoledì 4 dicembre 1957, ore 10.

Giovedì 5 dicembre 1957, ore 10.

In sede deliberante

I. Seguìto della discussione del disegno di legge:

DE LUCA Angelo ed altri. — Disposizioni per agevolare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra (2024).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputato CAMANGI. — Legittimazione di alcune concessioni di contributi statali effettuate per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici (2111) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Fissazione di un nuovo termine in sostituzione di quello previsto dall'articolo 8 della legge 31 luglio 1954, n. 626, per l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività e norme integrative (2239-*Urgenza*).

3. Disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie Suzzara-Ferrara e Parma-Suzzara (2144).

4. Norme per i freni e le segnalazioni acustiche e visive dei velocipedi e per la segnalazione notturna dei veicoli a trazione animale (1704-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

5. Disciplina delle pubbliche autolinee (2195).

6. SPEZZANO e DE LUCA Luca. — Concessione gratuita dei viaggi di andata e ritorno per gli elettori che al momento delle elezioni si trovino in località diversa da quella della sede elettorale nella quale sono iscritti (2044).

7. Ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale del Medio e dell'Alto Adriatico (1986).

III. Seguìto della discussione del disegno di legge:

ZUCCA e NEGRO. — Elevazione dei limiti di età per l'ammissione nei ruoli dei lavoratori portuali (2095).

9ª Commissione permanente

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

Mercoledì 4 dicembre 1957, ore 9,30.

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. Istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali (2235).

2. MONTAGNANI ed altri. — Concessione di licenze obbligatorie sui brevetti industriali (1854-*Urgenza*).

3. ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. — Provvidenze per l'industria zolfifera (2167).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero (2238-*Urgenza*).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. Approvazione ed esecuzione del VI Protocollo delle concessioni addizionali allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956 (2228) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati ROSELLI ed altri. — Ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali (2221) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10ª Commissione permanente
(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

Mercoledì 4 dicembre 1957, ore 9,30.

Giovedì 5 dicembre 1957, ore 9,30.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati PASTORE e MORELLI e DI VITTORIO ed altri. — Tutela del lavoro a domicilio (1938) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati (1690) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati ELKAN ed altri. — Modificazione alla legge 16 maggio 1956, n. 562, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali (2233) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. BITOSSÌ ed altri. — Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 9 della legge 1° luglio 1955, n. 638, sulla previdenza del personale delle aziende private del gas (1889).

3. ANGELINI Cesare. — Assistenza sanitaria ed economica a favore dei marittimi dichiarati inidonei alla navigazione (1909).

4. Deputati PASTORE ed altri e DI VITTORIO ed altri. — Norme per il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani (2103) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. MENGHI e ANGELILLI. — Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, recante proroga e ampliamento dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori (1942).

6. Deputato TRUZZI. — Modifica degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929 (2232) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Estensione del trattamento di reversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (2225).

2. FIORE ed altri. — Modificazioni alle norme per la concessione della pensione di reversibilità dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (1252).

3. BITOSSÌ ed altri. — Miglioramenti dei minimi di pensione, delle norme sulla reversibilità delle pensioni, ed altre modifiche alla legge 4 aprile 1952, n. 218 (1473).

Licenziato per la stampa alle ore 23,30.